

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

M
2066/09

UDIENZA PUBBLICA

DEL 11/11/2008

SENTENZA

N. 4030 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. AMBROSINI GIANGIULIO

1. Dott. CARROZZA ARTURO

2. Dott. AMATO ALFONSO

3. Dott. FEDERICO RAFFAELLO

4. Dott. DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1)

N. IL 13/07/1958

2)

N. IL 20/10/1956

avverso SENTENZA del 13/02/2008

CORTE APPELLO

di ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

AMATO ALFONSO

Udito il Procuratore Generale in persona del dr.G.Febbraro

che ha concluso per il rigetto

Udito, per la parte civile, l'Avv. A. Veropalumbo

Udit i difensori Avv.ti Greco e Amicò per il 1°; Spigarelli per il 2°

Motivi della decisione

e sono stati condannati per diffamazione dal tribunale di Roma, avendo inviato un esposto al vicepresidente del CSM, al Ministro della Giustizia ed al presidente del tribunale di Torre Annunziata, col quale definivano odiosi e disumani i provvedimenti adottati dal dr. S.

nei confronti del loro assistito.

Costui, in stato di custodia domiciliare, aveva chiesto di presenziare alla veglia funebre del genitore e di partecipare ai funerali. Il dr. aveva autorizzato la partecipazione alle esequie, senza motivare il diniego di autorizzazione per la veglia funebre.

La corte d'appello assolveva gli imputati, ravvisando gli estremi dell'eccesso colposo nell'esercizio del diritto di critica, stante il superamento del limite della continenza per l'imprudenza dovuta allo stato emotivo.

-Ricorrono i difensori, insistendo per una pronuncia ampiamente liberatoria, in virtù della scriminante ipotizzata dall'art. 51cp. La difesa del assume che le censure erano formalmente corrette ed indirizzate, in ogni caso, al provvedimento e non al magistrato che lo aveva redatto.

La difesa del esclude ogni dileggio, rimarca

che l'esposto mirava a sollecitare l'intervento delle autorità preposte alla funzione disciplinare ed assume che, in qualità di difensori, ^{essi} avevano il diritto di reagire all'iniquo provvedimento, ^{fra l'altro inoppugnabile,} anche in virtù dell'art. 7 del codice deontologico degli avvocati.

E' stata depositata memoria in data odierna dalla parte civile.

Le censure sono prive di fondamento.

Non v'è dubbio che i provvedimenti giudiziari possono essere oggetto di critica, anche aspra, in ragione della opinabilità degli argomenti che li sorreggono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulenti, concretanti il dileggio di colui che li ha redatti.

Il diritto di critica, infatti, proprio per il limite che gli è coesistente, non deve farsi strumento di livore, né tradursi in censura rancorosa, bensì costituire espressione di meditato pensiero, che ne filtri le istintive e facili asperità.

Spetta al giudice di merito la valutazione di offensività, che si risolve in un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità, se congruamente motivato, come nella specie.

La taccia di "odioso, disumano, sconcertante, gravemente e gratuitamente contrario al senso di umanità..." qualificata irreversibilmente in maniera affatto negativa

la parte lesa, additata come persona priva di ogni sensibilità, crudele e indifferente alle più tristi evenienze della vita, anche nell'esercizio della delicata professione.

Specioso, poi, appare il "distinguo" dei ricorrenti fra il provvedimento e il magistrato che lo ha emanato, laddove l'uno è indeclinabile manifestazione dell'altro, sicché non di scissione o riverbero è a parlare fra le due pretese entità, bensì di piena identificazione.

-Improprio è pure l'estensione-postulata dalla difesa-dei criteri di operatività del diritto di critica politica e sindacale all'ambito della critica giudiziaria. La diversità dei contesti, giammai offuscata, rende inaccettabile l'omologazione prospettata, che gioverebbe solo ad elevare il tasso di conflittualità nella dialettica processuale, con esiti perniciosi per la serenità dei soggetti implicati e la definizione dei procedimenti trattati.

-Il codice deontologico evocato dalla difesa del Gaiazza, infine, sottolinea la doverosità della tutela, energica e rigorosa, dei diritti della persona patrocinata, ma non vale a fondare, in tema di reati contro l'onore della persona, un'ulteriore causa di giustificazione, né una ragione di deroga ai limiti della scriminante ex art. 51cp, enucleati dall'elaborazione giurispru-

denziale costituzionale e di legittimità.

Sembra piu' appropriato rapportare l'attività del difensore alla c.d. immunità o esimente giudiziale, configurata dall'art. 598 c.p., che non si attaglia, peraltro, al caso di specie, ove si consideri che le espressioni offensive sono contenute in un esposto mirante all'instaurazione di un procedimento disciplinare a carico di un magistrato, nell'ambito del quale gli esponenti non possono essere considerati "parti" (v. sez. V, 16.10.02, n. 40725, Folcarelli).

I ricorsi vanno, pertanto, rigettati, con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese processuali.

P T

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il dì 11.11.08

Il Presidente

Il cons.est.

Depositata in Cancelleria

Roma, il 20 GEN 2009



PELLIERE
Gloria Lanzuise
Gloria Lanzuise